

**SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI
SENZA CONDUCENTE**

**ALLESTIMENTO AUSILIARI
DELLA VIABILITA'**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
NORME GENERALI**

Novembre 2014

INDICE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto	3
Art. 2 - Ammontare dell'appalto.....	3
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto.....	4
Art. 4 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto.....	4
Art. 5 - Documenti che faranno parte del contratto	4
Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	4
Art. 7 - Fallimento dell'Impresa	5
Art. 8 - Rappresentante dell'Impresa e domicilio.....	5
Art. 9 – Avvio del servizio.....	5
Art. 10 – Durata dell'Appalto	6
Art. 11 - Penali in caso di ritardo	6
Art. 12 – Programma dell'Impresa.....	6
Art. 13 – Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	6
Art. 14 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	7
Art. 15 – Pagamenti.....	7
Art. 16 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	7
Art. 17 – Vicende soggettive dell'esecutore del contratto.....	7
Art. 18 – Misurazione e valutazione dei servizi.	8
Art. 19 – Oneri diretti e costi specifici per la sicurezza.....	8
Art. 20 – Cauzione definitiva.....	8
Art. 21 - Variazione dei servizi.....	8
Art. 22 - Norme di sicurezza generali - DUVRI	9
Art. 23 - Sicurezza sul luogo di lavoro - Responsabilità Sociale.....	9
Art. 24 – Subappalto.....	10
Art. 25 – Responsabilità in materia di subappalto.....	11
Art. 26 – Pagamento dei subappaltatori.....	11
Art. 27 – Riserve e controversie	11
Art. 28 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	12
Art. 29 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei servizi.....	12
Art. 30 – Verifica di conformità.....	13
Art. 31 - Oneri e obblighi a carico dell'Impresa.....	13
Art. 32 – Prezzi unitari	14
Art. 33 – Qualità e provenienza dei materiali e prove	14
Art. 34 – Spese contrattuali, imposte, tasse	15
Art. 35 - Norme di rinvio	15

PREMESSA

Il presente Capitolato regola l'appalto per l'esecuzione da parte della Impresa appaltatrice (che per brevità in seguito verrà chiamata "Impresa") dei servizi per conto di CAV S.p.A. Concessioni Autostradali Venete - con sede in Marghera (VE), via Bottenigo 64/a - (che per brevità verrà chiamata "Società") ed integra, facendone parte sostanziale, il contratto che verrà stipulato, e pertanto la sottoscrizione del Contratto d'Appalto implica di per sé l'accettazione integrale, senza riserve od eccezioni, del presente Capitolato Speciale in ogni sua parte, nessuna esclusa.

Fermi restando tutti i poteri di controllo e di intervento diretto nella gestione del Contratto che spettano alla Stazione Appaltante, la Società potrà farsi rappresentare nei confronti dell'Impresa, per quanto concerne l'esecuzione dei servizi appaltati ed ogni conseguente effetto, dalla propria Direzione all'Esecuzione.

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Formano oggetto del presente appalto le prestazioni e le forniture occorrenti per eseguire in modo completo e a regola d'arte il "Servizio di noleggio autoveicoli senza conducente – Allestimento Ausiliari della Viabilità" da utilizzare da parte del personale della Società per lo svolgimento del servizio lungo le tratte autostradali in concessione.
2. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri elaborati progettuali, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste, delle quali l'Impresa dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Impresa deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'Appalto ammonta a Euro 496.800,00 (diconsi Euro quattrocentonovantaseimilaottocento/00), comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a Euro 0,00 (Zero/00), al netto dell'IVA.
2. Le prestazioni oggetto del servizio s'intendono a misura conformemente all'elenco prezzi unitari e alle condizioni stabilite nell'offerta.
3. Il Quadro Tecnico è qui di seguito riportato:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	NUMERO VEICOLI	NUMERO MENSILITÀ
Noleggio autoveicolo allestito tipo Ausiliari della Viabilità (durata 36 mesi)	4	36
IMPORTO TOTALE NOLEGGIO a base d'asta		€ 496.800,00
COSTI DELLA SICUREZZA (DUVRI)		€ 0,00
IMPORTO TOTALE		€ 496.800,00

4. I prezzi unitari e gli importi delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto sono sempre considerati al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto. Tutte le prestazioni eseguite saranno liquidate a misura secondo quanto stabilito dal presente Capitolato, attraverso l'applicazione dei prezzi unitari di cui all'apposito elenco. Tali prezzi devono considerarsi compensativi di tutti gli oneri ed alee a carico dell'Impresa per la esecuzione, a perfetta regola d'arte, delle prestazioni contrattuali nonché di tutti gli obblighi nessuno escluso, derivanti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri elaborati progettuali.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato “a misura” in base alle norme del presente Capitolato. La stipula avrà luogo secondo i termini stabiliti dall’art. 11 comma 9 e 10 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i..
2. I prezzi contrattuali sono vincolati anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate.

Art. 4 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari documenti di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio viene appaltato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale d’Appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 5 - Documenti che faranno parte del contratto

1. Faranno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, anche qualora non materialmente allegati:
 - il presente Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali;
 - il Capitolato Speciale d’Appalto – Descrittivo e Prestazionale;
 - il Computo Metrico Estimativo;
 - l’Elenco Prezzi
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di servizi pubblici e in particolare:
 - il regolamento generale approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207;
 - il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto applicabile;
 - il D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
 - il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 s.m.i..
2. tutto ciò indipendentemente dal fatto che talune norme dei testi suddetti siano esplicitamente richiamate ed altre no.

Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Impresa equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e della documentazione allegata, l’Impresa anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta dà atto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza dei documenti progettuali;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze e alrisultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto

della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.

Art. 7 - Fallimento dell'Impresa

In caso di fallimento dell'Impresa la Società può avvalersi, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 140 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o di una Impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

Art. 8 - Rappresentante dell'Impresa e domicilio.

1. L'Impresa deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Impresa deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d'Appalto e dall'articolo 3 della legge 136/2010, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere ed a operare nel conto corrente dedicato previsto nel medesimo articolo.
3. L'Impresa deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
4. L'Appaltatore deve mettere a disposizione della Società un Referente al quale la Società stessa potrà rivolgersi per l'esecuzione delle prestazioni.
5. L'Appaltatore eseguirà esclusivamente gli ordini impartiti dai soggetti all'uopo incaricati dalla Società anche per quanto concerne i rilievi formulati dal Responsabile della sicurezza.
6. I soggetti delegati dalla Società anoteranno gli eventuali inadempimenti e/o gli eventuali disservizi o inconvenienti riscontrati nel corso dell'appalto al fine dell'adozione dei relativi provvedimenti.
7. L'Appaltatore all'atto della stipulazione del contratto, oppure, qualora si proceda con una consegna in via d'urgenza è tenuto a comunicare per iscritto alla Società i dati anagrafici unitamente ai recapiti anche telefonici, fax, e-mail, pec del Referente e dei sostituti.
8. L'Impresa deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d'Appalto e dall'articolo 3 della legge 136/2010, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere ed a operare nel conto corrente dedicato previsto nel medesimo articolo.
9. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 3, o delle persona di cui ai commi 4, 7 e 8, deve essere tempestivamente notificata alla Società; ogni variazione della persona di cui al comma 8 deve essere accompagnata dal deposito presso la Società del nuovo atto di mandato.
10. Nell'esecuzione del presente appalto l'Appaltatore si avvarrà di figure direttive e di personale operativo idoneo e adeguatamente specializzato nel settore oggetto dell'Appalto in numero sufficiente per adempiere gli obblighi assunti, così come offerto in sede di gara.
11. L'Appaltatore risponderà per accertate negligenze, inadempimenti, o inesatti adempimenti o fatti illeciti commessi dai soggetti di cui al precedente comma 1 nell'esercizio delle loro incombenze.
12. L'Appaltatore s'impegna al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione.

Art. 9 – Avvio del servizio

1. L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi nei termini stabiliti dall'art. 11 comma 9 del D.lgs. 163/2006 s.m.i., previa convocazione dell'Impresa.
2. E' facoltà della Società, nei limiti stabiliti dall'art. 11 comma 9 del D.lgs. 163/2006 s.m.i., procedere in via d'urgenza alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Impresa non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il Direttore dell'Esecuzione fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Società di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento de servizio, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Art. 10 – Durata dell'Appalto e tempi di consegna dei veicoli

1. La durata dell'appalto è di complessivi mesi 36 (trentasei): noleggio 36 mesi - 250'000 Km, decorrenti dalla data di consegna di ciascun autoveicolo, secondo le tempistiche indicate nel punto successivo, risultante dal verbale redatto in doppio esemplare e firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Appaltatore.
2. La consegna degli automezzi dovrà avvenire con la seguente tempistica:
⇒ quattro automezzi a 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna;
3. E' vietato il rinnovo tacito del contratto d'appalto.

Art. 11 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato all'art. 10 comma 2 per la consegna degli automezzi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo e per singolo automezzo non consegnato, viene applicata la penale pari a € 500,00 (euro cinquecento/00).
2. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 2 commi 1 e 6, del Capitolato Speciale d'Appalto Descrittivo Prestazionale, per ogni ora (giornata lavorativa dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00) di ritardo sui tempi di prelievo, intervento e riconsegna, verrà applicata una penale pari a € 100,00 (euro cento/00).
3. Le penali verranno pagate a seguito di emissione di apposita fattura da parte della Società.
4. L'applicazione delle penali non richiede da parte della Società la preventiva costituzione in mora dell'Appaltatore e neppure la prova di aver subito il danno.
4. La Società avrà diritto all'ulteriore risarcimento del danno subito per effetto del ritardo.
5. L'importo complessivo delle penali comminate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 14, in materia di risoluzione del contratto.

Art. 12 – Programma dell'Impresa

1. L'Impresa, entro quindici giorni dalla data del verbale di consegna dell'appalto redatto in conformità all'art. 304 del DPR 207/2010, predispone e consegna al Direttore dell'Esecuzione, per l'approvazione:
⇒ il progetto dettagliato degli allestimenti previsti nell'allegato B del Capitolato Speciale d'Appalto – Descrittivo e Prestazionale;
⇒ il programma di consegne predisposto nel rispetto delle scadenze imposte dal precedente art. 10 comma 2 e delle esigenze espresse della Società al fine di garantire la continuità del Servizio degli Ausiliari della Viabilità.

Art. 13 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio del servizio, della sua mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Impresa ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione della fornitura;
- b. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Impresa comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto o dal Capitolato Descrittivo e Prestazionale;
- c. le eventuali controversie tra l'Impresa e i suoi fornitori, subappaltatori, affidatari o altri incaricati;
- d. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Impresa e il proprio personale dipendente.

Art. 14 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'Impresa rispetto ai termini per la consegna degli autoveicoli superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Società e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli articoli 136 e 138 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Impresa con assegnazione di un termine per compiere i servizi e in contraddittorio con la medesima Impresa.
3. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'articolo 11, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Impresa e il termine assegnato dal Direttore dell'Esecuzione per compiere i servizi con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'Impresa i danni subiti dalla Società in seguito alla risoluzione del contratto.

Art. 15 – Pagamenti

1. Le fatture saranno emesse dall'Appaltatore posticipatamente all'esecuzione del servizio con cadenza mensile previo invio al Direttore dell'Esecuzione del Contratto delle proposte di fatturazione per la verifica e l'approvazione di competenza.
2. I pagamenti del corrispettivo per l'appalto in oggetto vengono corrisposti a seguito delle contabilizzazioni del Direttore dell'Esecuzione e subordinatamente alle verifiche positive in materia di DURC, entro 90 giorni fine mese decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
3. Nei casi in cui la Società a seguito della verifica del DURC rilevi inadempienze contributive, la stessa opererà sulla base del 2° comma dell'art. 4 del DPR 207/2010.
4. I pagamenti verranno effettuati sul c.d. conto dedicato dell'Appaltatore, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
5. L'Appaltatore si obbliga a osservare la normativa precisata al 3° comma del presente articolo, impegnandosi altresì a comunicare immediatamente alla Società e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di competenza l'eventuale inadempimento dei subappaltatori o subcontraenti.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto d'appalto.

Art. 16 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Società e da questa accettato ai sensi del comma 3 dell'articolo 117 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i..

Art. 17 – Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della Società fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione non

abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni e agli adempimenti di cui all'art. 116 del Codice dei contratti.

2. La Società nei 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione di cui al precedente comma può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove in relazione alla predetta comunicazione il nuovo soggetto non risulti essere qualificato

Art. 18 – Misurazione e valutazione dei servizi

1. La misurazione e la valutazione dei servizi sono effettuate secondo le specificazioni date nel Capitolato Speciale d'Appalto – Descrittivo e Prestazionale; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei servizi le operazioni eseguite e rilevate in loco, senza che l'Impresa possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente eseguite.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione dei servizi aumenti dimensionali o quantitativi di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto o prescrizioni di Capitolato se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dell'Esecuzione.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei servizi s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare le opere compiute sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto - Descrittivo e Prestazionale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione dei servizi verrà effettuata applicando alle quantità eseguite e i prezzi unitari desunti dell'Elenco Prezzi Unitari previsto per l'esecuzione dell'appalto.

Art. 19 – Oneri diretti e costi specifici per la sicurezza

1. Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza indicati nel precedente articolo 2, essi sono esclusi dal ribasso offerto in sede di gara.
2. Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza che il datore di lavoro è comunque obbligato a sostenere per l'esecuzione in sicurezza di ogni singola lavorazione compresa nell'appalto, essi sono inclusi nei prezzi unitari che l'Impresa dichiara congrui, ma ugualmente esclusi dal ribasso.

Art. 20 – Cauzione Definitiva

1. A garanzia del completo ed esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà costituire una cauzione definitiva nella percentuale e con le forme previste dall'art. 113 del Codice dei Contratti.
2. La cauzione definitiva verrà svincolata progressivamente secondo le percentuali e i tempi previsti dall'art. 113, 3° comma del Codice dei Contratti.
3. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, il deposito cauzionale, sempre con semplice atto amministrativo e fermo ed impregiudicato il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni, potrà essere incamerato.

Art. 21 - Variazione dei servizi

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Società nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'art. 311 del Regolamento al Codice dei contratti.
2. Le modifiche non previamente autorizzate ai sensi del comma 1 non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino da parte dell'Appaltatore della situazione originaria preesistente secondo le disposizioni del direttore stesso.
3. La Società può chiedere l'esecuzione della variante rispetto al presente contratto nei seguenti casi:
 - a) per esigenze derivanti da sopravvenute esigenze legislative e regolamentari;
 - b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal Responsabile del Procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al

momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possano determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto;
4. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Società, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipulazione del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal Responsabile del Procedimento ovvero dal Soggetto competente.
 5. Nei casi previsti dal comma 3, la Società può chiedere all'Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione fino a concorrenza di 1/5 del prezzo complessivo previsto dal contratto d'appalto.
 6. L'Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 3 e 4 alle stesse condizioni previste dal contratto.
 7. In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Società e che il Direttore dell'Esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'Appaltatore maggiori oneri.
 8. Nel caso in cui le variazioni prevedano nuovi prezzi verrà sottoscritto con l'Appaltatore un verbale di concordamento nuovi prezzi da determinarsi secondo la procedura di cui al Regolamento del Codice dei Contratti.
 9. Nel caso in cui la variante superi di 1/5 il prezzo complessivo previsto dal contratto d'appalto la Società e l'Appaltatore saranno tenuti a sottoscrivere un atto aggiuntivo al contratto d'appalto nelle stesse forme utilizzate per la sua stipulazione.
 10. Per tutto ciò che non viene qui disciplinato si rinvia espressamente alle previsioni normative contenute nel Codice dei contratti e nel suo regolamento in vigore al momento della loro applicazione.

Art. 22 - Norme di sicurezza generali

I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

Art. 23 - Sicurezza sul luogo di lavoro - Responsabilità Sociale

1. L'Impresa si impegna a rispettare ed a far rispettare, nel proprio ambiente di lavoro e lungo tutta la catena di fornitura, le leggi vigenti che disciplinano i seguenti requisiti sulla Responsabilità Sociale:
 - non utilizzare o sostenere l'utilizzo di lavoro infantile;
 - non favorire né sostenere il 'lavoro obbligato';
 - garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre;
 - rispettare il diritto dei lavoratori ad aderire ai sindacati;
 - non effettuare alcun tipo di discriminazione;
 - non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari, quali punizioni corporali, coercizione fisica o mentale, abusi verbali;
 - adeguare l'orario di lavoro alle leggi ed agli accordi nazionali e locali;
 - retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. A tal fine la Società si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle leggi che tutelano i lavoratori dell'Impresa e di eventuali subfornitori, mediante la consultazione dei vari documenti contabili previsti per legge quali, a titolo esemplificativo: libro unico del lavoro (o documento equivalente), libro paga, registro infortuni, registro visite mediche preventive e periodiche, registro di

esposizione, contratto individuale di lavoro, eventuali permessi di lavoro e/o soggiorno per lavoratori stranieri, adempimenti INAIL ed INPS.

3. L'Impresa è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui ai titoli I e II del decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 24 – Subappalto

E' assolutamente vietato, sotto la pena di immediata risoluzione del Contratto per colpa dell'Impresa e del risarcimento di ogni danno e spesa della Società, il subappalto, anche parziale, dei servizi oggetto dell'appalto, a meno che non intervenga, da parte della Società, una specifica autorizzazione scritta. In ogni caso però l'Impresa resterà ugualmente, di fronte la Società, responsabile dei servizi subappaltati in solido con l'Impresa subappaltatrice. Fermo quanto stabilito dalle precedenti disposizioni nei rapporti tra la Società e l'Impresa, qualsiasi subappalto o cottimo dovrà in ogni caso essere autorizzato ai sensi dell'art. n° 118 della D.lgs. 12.04.2006 n° 163 s.m.i.;

L'Impresa ha quindi l'obbligo di inoltrare tempestiva domanda correlata della necessaria documentazione. All'atto dell'offerta l'Impresa dovrà indicare i servizi che intende subappaltare.

L'importo dei servizi subappaltati non potrà comunque eccedere il 20% dell'importo dell'appalto, così come previsto dall'art. 122 comma 7 del D.lgs. 163/2006 s.m.i.

L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i servizi affidati in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dalla aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

Nella richiesta di autorizzazione al subappalto, del cottimo del nolo a caldo o del contratto simile devono risultare i seguenti elementi:

- domanda con indicazione della tipologia, dell'importo e della percentuale di utilizzo della manodopera delle lavorazioni da affidare (in caso di ATI va precisato per quale impresa mandante viene richiesto);
- qualificazione ai sensi del D.P.R. 207/2010.
 - Alla domanda vanno, altresì, allegati i seguenti documenti:
- certificato di iscrizione alla CCIAA con dicitura antimafia (in caso di mancanza di dicitura l'autodichiarazione deve essere autenticata in conformità all'art. 20 della legge 15/68);
- dichiarazione dell'Impresa appaltatrice sulla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. n° 2359 del Codice Civile con l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo o del nolo a caldo o dei contratti simili (analoga dichiarazione deve essere rilasciata da ciascuna Impresa partecipante nel caso di associazioni temporanee, società di gestione, consorzi);
- una dichiarazione degli stessi soggetti (autenticata ex art. n° 20 Legge 15 del 04.01.1968), sul "non essere sottoposti a procedimenti penali, nonché a procedimenti o provvedimenti per l'applicazione delle misure di sicurezza ex lege 55/90 e s.m.i";
- modello GAP subappaltatori debitamente compilato;
- Piano Operativo di Sicurezza dell'impresa subappaltatrice controfirmato dall'impresa appaltatrice con dichiarazione di quest'ultima della congruenza di tale Piano con il proprio ai sensi dell'art. 97 comma 3 lettera b) del D.lgs. 81/2008 s.m.i.;
- Dichiarazione dell'impresa appaltatrice di aver verificato l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa subappaltatrice o del lavoratore autonomo secondo i criteri stabiliti dall'allegato XVII del D.lgs. 81/2008 s.m.i. e comunque nel rispetto dell'art. 90 comma 9 lettera a) del medesimo decreto;
- dichiarazione di mancanza di cause ostative all'esecuzione di servizi pubblici (art. 38 D.lgs 163/2006 s.m.i.);
- dichiarazione su occupazione personale disabile (art. 17 legge 68/99) e certificazione rilasciata dagli uffici competenti (Provincia);
- Certificazione D.U.R.C. in corso di validità nonché compilazione e sottoscrizione del modulo "Elenco dati" che sarà fornito dalla Società;
- dichiarazione in merito alla composizione azionaria in conformità del disposto di cui al DPCM 187/91 (escluso s.a.s. e s.n.c.);
- dichiarazione sul CCNL applicato al personale dipendente;

- contratto di subappalto (in caso di ATI stipulato dall'impresa mandante e sottoscritto per conferma dalla mandataria). Tale contratto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola sulla tracciabilità finanziaria così come previsto dall'articolo 3 comma 8 della Legge 136/2010.
- denuncia di nuovo lavoro agli Enti previdenziali inclusa la Cassa Edile;

Inoltre, l'impresa subappaltante é tenuta alla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i..

Se durante l'esecuzione dei servizi od in qualsiasi momento, la Società stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore é incompetente od indesiderabile, al ricevimento dell'ordine di servizio, che sarà emesso dalla Direzione Servizi, l'Impresa dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore medesimo.

L'eventuale annullamento del subappalto non dà alcun diritto all'Impresa di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite, o la proroga della data fissata per l'ultimazione dei servizi.

L'autorizzazione non può essere rilasciata inoltre nei casi previsti dall'art. 10 quinquies della legge 31 maggio 1965, n° 575.

Nel caso in cui l'Impresa affidasse attività non rientranti nei limiti stabiliti dall'art. 118 comma 11 del D.lgs. 163/2006 s.m.i., rimane comunque in capo alla stessa l'obbligo di comunicare alla Società il destinatario di tale affidamento, il tipo di lavorazione e l'importo. L'impresa è altresì obbligata a trasmettere unitamente alla comunicazione un documento che contenga, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola sulla tracciabilità finanziaria così come previsto dall'articolo 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Art. 25 – Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Impresa resta in ogni caso responsabile nei confronti della Società per l'esecuzione dei servizi oggetto di subappalto, sollevando la Società medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati. L'impresa è altresì responsabile del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010.
2. Il Direttore dei Servizi provvede a verificare, ferme restando le responsabilità dell'Impresa, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni contenute nel presente Capitolato. L'Impresa, prima dell'inizio delle lavorazioni affidate in subappalto autorizzato, dovrà trasmettere alla Società la documentazione di cui al precedente articolo.
3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Art. 26 – Pagamento dei subappaltatori

1. La Società non provvede, salvo i casi stabiliti dall'art. 37 comma 11 del D.lgs. 163/2006 s.m.i., al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L'Impresa è obbligata a trasmettere alla stessa Società, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Il pagamento dei subappaltatori dovrà avvenire esclusivamente in conformità a quanto stabilito dall'articolo 3 della Legge 136/2010.
2. La Società non procederà al pagamento delle successive rate di acconto, né della rata di saldo, né allo svincolo della cauzione definitiva se l'Impresa non avrà ottemperato all'obbligo di cui al comma precedente.

Art. 27 – Riserve e controversie

1. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Impresa.
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione, applicazione o interpretazione del presente Capitolato - non risolvibili in via amministrativa - saranno devoluti alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

3. Le parti convengono di determinare fin d'ora la competenza territoriale del Foro di Venezia.
4. E' esclusa la competenza arbitrale.
5. Sulle somme contestate e riconosciute, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Impresa non può comunque rallentare o sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Società.

Art. 28 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Impresa è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei servizi, ed in particolare:
 - attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nel servizio costituente oggetto del contratto – e se cooperative, anche nei confronti dei soci – condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato.
 - i suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - è responsabile in rapporto alla Società dell'osservanza delle norme prima citate anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Società;
 - è obbligata al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Società o a essa segnalata da un ente preposto, la Società medesima comunica all'Impresa l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra l'Impresa non può opporre eccezioni alla Società e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Impresa invitata a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Società può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Impresa in esecuzione del contratto. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Impresa, il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 29 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei servizi

1. La Società ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei servizi;
 - b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
 - d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
 - e) sospensione dei servizi o mancata ripresa dello stesso da parte dell'Impresa senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento degli interventi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dei servizi;
 - i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008, al Piano di Sicurezza e di Coordinamento o al Piano Operativo di Sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Coordinatore per la Sicurezza per l'esecuzione o dal Responsabile del Procedimento;
 - j) nel caso di mancato rispetto di quanto stabilito dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136;
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Impresa, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
 3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Società è fatta all'Impresa nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei servizi svolti.
 4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Società si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Servizi e l'Impresa o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei servizi, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Società per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
 5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Impresa, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, fatto salvo ogni diritto e ulteriore azione della Società, nel seguente modo:
 - a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei servizi di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei servizi posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei servizi eseguiti dall'Impresa inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'Impresa inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per l'esecuzione dei servizi e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Impresa inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Società per effetto della ritardata ultimazione dei servizi, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo, dei maggiori interessi per il finanziamento, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 30 – Verifica di conformità

1. L'appalto è soggetto alle attività di verifica di conformità stabile dall'art. 312 del Regolamento DPR 207/2010
2. Al termine del servizio il Direttore dell'Esecuzione redige il certificato di verifica di conformità e cura la predisposizione dell'attestazione di regolare esecuzione con le modalità previste dagli artt. 322 e 324 del DPR 207/2010

Art. 31 - Oneri e obblighi a carico dell'Impresa

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al regolamento generale, al presente Capitolato Speciale d'Appalto ed al Capitolato Speciale di Appalto – Descrittivo e Prestazionale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza dei lavoratori, sono a carico dell'Impresa gli oneri e gli obblighi che seguono, la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza dal Direttore all'Esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le lavorazioni eseguite risultino a tutti gli effetti a perfetta regola d'arte:
 - l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Società, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Impresa, a termini di contratto;
 - l'esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione dell'Esecuzione, sui materiali impiegati o da impiegarsi nell'esecuzione dei servizi;
 - le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi forniti rispetto a quelli previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Capitolato Speciale – Descrittivo e Prestazionale;
 - il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione dell'Esecuzione dei materiali; i danni che per cause dipendenti dall'Impresa fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dell'Impresa stessa;
 - la gestione dei rifiuti dovrà essere eseguita in conformità a quanto prescritto dal D.lgs. 152/2006 s.m.i. nonché a tutta la normativa nazionale e regionale in vigore;
 - l'adozione, nel compimento di tutti i servizi, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, considerando che gli interventi verranno effettuati con attività funzionanti, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Impresa, restandone sollevati la Società, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza;
 - il pagamento di tutte le spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto e non, occorrenti all'Impresa per l'esecuzione dei servizi.
2. Ai sensi dell'art. 6 della legge 123/2007, art. 18 comma 1 lettera u) del DLgs. 81/2008 e dell'art. 5 della Legge 136/2010, il personale occupato dall'Impresa Appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e in caso di subappalto il numero di autorizzazione. I lavoratori sono obbligati ad esporre detta tessera di riconoscimento. Nel caso di lavoratori autonomi la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21 comma 1 lettera c) DLgs. 81/2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.
3. All'inizio dell'appalto l'Impresa dovrà trovarsi provvista a sue cure e spese di un recapito operativo collegato ad un'utenza telefonica al quale il Referente dell'Impresa o persona di sua fiducia, che abbia la possibilità di disporre immediatamente di personale, mezzi e materiali richiestigli.

Art. 32 – Prezzi unitari

1. I prezzi unitari, comprensivi di spese generali ed utili, in base ai quali saranno liquidati i servizi e le somministrazioni appaltati a misura, sono quelli contenuti nell'Elenco Prezzi posto a base di gara parte integrante del contratto di appalto, ribassati dei punti percentuali offerti dall'Impresa.
2. I prezzi sono fissi e invariabili.

3. L'Impresa dichiara di non aver ragione di pretendere sovrapprezzi od indennità speciali di alcun genere e si obbliga formalmente a svolgere i servizi con quella successione che potesse venire prescritta dalla Società nell'intento di ottenere che tutte le opere, oggetto del presente appalto, possano svolgersi con continuità e senza reciproche interferenze.

Art. 33 – Qualità e provenienza dei materiali e prove

1. I materiali da impiegare per gli interventi compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto – Descrittivo e Prestazionale nonché dalle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia. Dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.
2. L'Impresa sarà obbligata a prestarsi, in ogni tempo, alle prove dei materiali o prodotti impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni agli istituti che la Società appaltante si riserva di indicare, nonché ai corrispondenti controlli ed esami.

Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuati presso i laboratori ufficiali.

I risultati ottenuti in tali laboratori saranno riconosciuti validi dalle parti e ad essi, esclusivamente, si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dell'Esecuzione, l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. I materiali da impiegare nei servizi oggetto d'appalto dovranno corrispondere ai requisiti fissati nel Capitolato Speciale d'Appalto – Descrittivo e Prestazionale.

Art. 34 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Impresa senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei servizi e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei servizi;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'Impresa tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Impresa e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale d'Appalto.
4. A carico dell'Impresa restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri elaborati progettuali si intendono al netto dell'I.V.A.

Art. 35 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale si rinvia alla normativa vigente.